

**Avvocato - giudizi disciplinari - procedimento Giudizio disciplinare e giudizio penale –
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 30650 del 03/11/2023**

Sospensione facoltativa del procedimento disciplinare - Presupposto - Indispensabile
acquisizione dal processo penale di elementi di prova - Insindacabilità nel giudizio di legittimità.

L'art. 54 l. n. 247 del 2012 (applicabile dal 1° gennaio 2015) disciplina in termini di reciproca autonomia i rapporti tra il procedimento disciplinare nei confronti di avvocati e quello penale avente ad oggetto gli stessi fatti e, per l'effetto, subordina l'operatività della sospensione facoltativa del procedimento disciplinare ai casi in cui risulti indispensabile - secondo una valutazione spettante al giudice del merito disciplinare ed insindacabile in sede di legittimità - acquisire elementi di prova del processo penale.